Approvazione Regolamento per la Disciplina del Condono

Art.1
Ambito di applicazione:

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti tributi comunali:
③ **ICI**
③ **TARSU**

2. Le annualità oggetto del regolamento riguardanti i tributi ICI e TARSU sono : **2006-2007-2008-2009-2010 ;**

Art. 2
Oggetto e finalità

1. Il Comune di Cicerale (SA), con il presente regolamento stabilisce le condizioni, il termine e le riduzioni per la definizione agevolata delle violazioni commesse al 31/12/2010 nelle materie di cui **all'art. 1, secondo i principi fissati dall'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002,n.289;**

2. L'obiettivo del condono è quello di recuperare alla tassazione basi imponibili occultate o eluse e consentire ai contribuenti che sono incorsi nelle violazioni di norme fiscali di regolarizzare le proprie posizioni.

Art. 3
Violazioni oggetto della definizione

1. Possono essere definite, **senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi**, le violazioni commesse fino al 31/12/2010 relative agli obblighi di dichiarazione e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti,
2. La definizione avviene mediante la presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli entro il **31.10.2011** su modelli predisposti dall'Ufficio Tributi. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido, può essere presentata direttamente al Comune o spedita per posta con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento.
3. Nello stesso termine di cui al comma 2) devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento delle imposte e dei tributi previsti all'art. 1.
4. La presentazione della dichiarazione omessa o irregolare deve essere accompagnata, a pena d'inammissibilità, dalla prova dell' avvenuto pagamento del tributo assolta mediante versamento diretto al Comune,ovvero dal pagamento della prima rata nel caso di richiesta di rateizzazione;

Art. 4
Esclusioni:

1. Non è consentito produrre domanda di condono per tributi e violazioni diverse da quelle indicate nell' **art. 1** del presente Regolamento.
2. Non sono ammessi in sanatoria le posizioni tributarie per le quali sia stato già notificato l'atto di accertamento o liquidazione divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del regolamento né quelle per le quali pende un giudizio di ogni ordine e grado.
3. Sono, altresì, escluse dalla sanatoria le partite incluse nei ruoli emessi dal Comune e affidati al Concessionario cioè: tutte le cartelle di pagamento relative ai tributi di cui all'art. 1;

Art. 5
Pagamento dei tributi

1. I tributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti sono assolti mediante versamento in conto corrente postale n. 15310840 intestato al **Comune di Cicerale – Servizio Tesoreria** con la seguente causale: **"Condono tributi comunali"-ICI-oppure TARSU-;**
2. Il Comune riconosce la possibilità di rateizzare i versamenti in **5 rate quadrimestrali** ;
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente il condono si perfeziona con il versamento dell'ultima rata, e il mancato rispetto, anche di una sola scadenza, determina la decadenza del beneficio ed il recupero dell'intero debito fiscale entro 30 giorni dall'omesso versamento.

Art. 6
Rigetto della domanda di definizione agevolata

1. Il Comune, qualora non ritenga di accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal presente regolamento, ne dà notizia all'interessato mediante atto motivato, notificato dai messi comunali o con raccomandata con avviso di ricevimento.
2. L'Ufficio Tributi può richiedere l'integrazione dei documenti qualora si renda necessaria per dar corso al procedimento ai fini della verifica della posizione contributiva.

Art. 7
Esclusione del rimborso

1. Non si dà luogo al rimborso dei tributi, delle sanzioni e degli interessi integralmente versati nonostante la presenza dei requisiti per il condono.

Art. 8
Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 responsabile del procedimento che prende avvio con la presente delle domande di condono è il Funzionario Responsabile di ogni singolo Tributo di cui al precedente art. 1.

Art. 9
Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore, una volta adottato, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Il presente regolamento sarà pubblicizzato sul sito ufficiale del Comune e con manifesti affissi sul territorio comunale.